



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 28/04/2020

### FATTO

Parte ricorrente afferma di essere titolare di n. 8 buoni fruttiferi postali, emessi tra il 20.1.87 e il 6.2.89, della serie QP (n. 7) e P “non rettificata” (n. 1), riscossi in data 30.3.2019.

Fa presente che sui buoni sono stati apposti l’indicazione della serie e, sul retro, il timbro contenente la misura dei nuovi tassi applicabili fino al ventesimo anno, lasciando inalterato il quinto scaglione (periodo dal 21° al 30° anno).

Evidenzia che tutti i suddetti buoni fruttiferi sono stati sottoscritti successivamente al d.lgs.13.6.86 e che dopo la sottoscrizione non sono intervenute disposizioni di legge che hanno modificato retroattivamente le condizioni pattuite ed indicate chiaramente sui buoni medesimi.

Pertanto, pretende che siano rideterminati *“gli importi dovuti con riferimento ai primi venti anni di durata dei buoni, conformemente a quanto sugli stessi previsto, mediante apposizione del “nuovo” timbro postale e con riferimento al periodo tra il ventunesimo ed il trentesimo anno di durata dei buoni, conformemente a quanto originariamente previsto sugli stessi”*; nello specifico, per i buoni della serie QP, ritiene di avere diritto *“all’importo dei primi venti anni più il rendimento fisso”* previsto *“per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”*, per il buono della serie P al rimborso di € 8.040 (invece che € 3.300,67 liquidate dall’intermediario).

In conclusione, richiamando l’art. 173 del DPR 156/1973, la Cass. Sez. Unite n. 13979 del 15.6.2007 e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, chiede il rimborso



integrale dei buoni, il pagamento cioè della differenza tra quanto liquidato e quanto effettivamente dovuto.

L'intermediario rappresenta che il Bfp n. 63 appartiene alla serie "P" e i Bfp n. 135, n. 61, n. 62, n. 538 e n. 129 appartengono alla serie "Q/P".

Quanto ai Bfp n. 288 e n. 289, precisa che sono stati rilasciati utilizzando moduli del buono "P", senza però apporre il timbro della "serie "Q/P", e pertanto l'intermediario provvederà a rimborsarli, come richiesto dal ricorrente ai tassi previsti per la serie "P", con conseguente cessazione della materia del contendere in relazione ai suddetti buoni fruttiferi.

Riguardo al Bfp n. 63, appartenente alla serie "P", fa presente che esso verrà rimborsato con applicazione dei tassi di interesse stabiliti dal D.M. per tale serie.

L'intermediario sostiene, invece, che la richiesta di rimborso dei Bfp relativi alla serie "Q/P" risulti infondata in quanto per l'emissione degli stessi ha utilizzato buoni della precedente serie "P", aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. del 13.06.1986.

Precisa che la citata tabella non contiene indicazione dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° poiché il sistema di calcolo per l'ultimo decennio rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè per i buoni in esame al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%).

Ritiene che il sottoscrittore avrebbe dovuto e potuto ben conoscere la disciplina posta dal D.M. 13.6.1986, la cui pubblicazione in G.U. ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza (cita sul punto S.U. n. 3963 dell'11.02.2019).

Ribadisce quindi l'infondatezza della richiesta del ricorrente di vedersi corrisposto, per il periodo tra il 21° e il 30° anno, l'importo bimestrale come indicato nel buono serie P prima della sua trasformazione in buono serie Q/P considerato che sul buono è stampato, in modo conforme a quanto disposto dal D.M., il timbro che ne indica l'appartenenza alla serie "Q/P" e che l'importo è stato corrisposto come stabilito dal predetto decreto.

Si sofferma, inoltre, sulle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5673/13 e n. 5676/13 (cui molte decisioni dell'ABF farebbero riferimento per motivare l'accoglimento di domande simili a quella in esame), rilevando che i casi ivi esaminati sono completamente differenti da quello in questione, poiché vertono sulla prescrizione di buoni a termine; in questi casi, infatti, il Collegio ha ritenuto che sul retro dei buoni fossero state stampate delle indicazioni non chiare, suscettibili di indurre in errore il titolare dei buoni circa la durata del buono.

Richiama, infine, a sostegno della correttezza del proprio operato la nota n. 15.02.2018, prot. 12768, del MEF, nonché una serie di pronunce della giurisprudenza di merito.

In conclusione, chiede che le domande del ricorrente siano respinte in quanto: parte resistente ha agito nel rispetto della normativa vigente, avendo correttamente apposto i timbri come stabilito nel DM; il timbro "Q/P" sostituisce *in toto* la scritta sottostante; all'atto di sottoscrizione, il titolare dei buoni, con la normale diligenza, avrebbe potuto avere contezza dell'effettivo rendimento degli stessi; il rendimento dei buoni non cambia dal 16° al 30° anno mutando solo, dal 21° anno, il sistema di capitalizzazione da composto a semplice.

Nelle integrazioni alle controdeduzioni, l'intermediario ha ribadito la propria disponibilità a rimborsare i Bfp n. 288, 289, e 563, precisando:

- per i Bfp n. 288 e 289, appartenenti alla serie Q/P, di aver attivato la procedura di rimborso per l'importo di € 1.039,68 per ciascun buono, in conformità al maggior rendimento prospettato dalla serie precedente "P";
- per il Bfp n. 563, per il quale è stato utilizzato il cartaceo della serie P, senza apporre i timbri correttivi della serie di effettiva appartenenza "Q", di aver attivato la procedura di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso per l'importo di € 2.448,40, in conformità al maggior rendimento prospettato dalla serie precedente "P".

L'intermediario fa presente altresì di aver avviato la procedura di rimborso integrativo di € 20,00.

Nelle repliche, il ricorrente ribadisce quanto esposto nel ricorso, prendendo atto della disponibilità manifestata dall'intermediario a rimborsare i Bfp n. 288, 289 e 563.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di otto BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P".

Il ricorrente, il quale dichiara di aver riscosso i buoni fruttiferi oggetto del presente ricorso in data 30.03.2019, contesta il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

In particolare, in relazione ai primi vent'anni egli domanda il rendimento *"conformemente a quanto sugli stessi previsti, mediante apposizione del "nuovo" timbro postale"*.

Con riguardo al rendimento successivo al primo ventennio, invece, domanda il rimborso *"conformemente a quanto originariamente previsto sugli stessi"*.

Con riferimento in particolare ai BFP nn. 000.135, 000.061, 000.062, 000538 e 000.129, si tratta di buoni emessi dall'intermediario dopo il DM 13/06/1986, utilizzando i moduli cartacei della precedente serie "P", apponendovi sul fronte il nuovo timbro con la dicitura "Q/P" e sul retro quello con i nuovi rendimenti.

In tal modo l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del citato D.M., per il quale *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Riguardo a fattispecie simili, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Nella specie, però, i timbri apposti sul retro dei buoni nulla dispongono sui rendimenti dal 21° al 30°anno.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. SS.UU. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020; fra gli altri, Collegio Bari, nn. 5014/2019; e 14057/2019; Collegio Roma n. 1381/2020), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, secondo le condizioni originariamente riportate sui buoni.

Con riferimento, invece, al BFP n. 000.563, le condizioni stampate sul retro del titolo sono quelle relative ai buoni fruttiferi della serie "P", in vigore dal 1/7/84 al 30/6/86; si precisa che non risulta apposto alcun timbro né sul fronte, né sul retro, ai fini della modifica del rendimento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento, poi, ai BFP n. 000.288 e 000.289, emessi su modulo cartaceo della precedente serie "P", risulta l'apposizione sul retro del timbro modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso, mentre nessuna indicazione riguardo all'appartenenza alla nuova serie è stata apposta sul fronte.

Con riguardo a questi ultimi tre buoni, l'intermediario, però, in sede di integrazione alle controdeduzioni, si è impegnato a corrispondere, tramite assegno vidimato, oltre alla somma di € 20 per spese di procedura, l'importo complessivo di € 4.527,76, così ripartito:

- per il BFP n. 000.563, emesso in data 04/06/1987, appartenente alla serie P, € 2.448,40;
- per il BFP n. 000.288, emesso in data 06/02/1989, appartenente alla serie Q/P, € 1.039,68;
- per il BFP n. 000.289, emesso in data 06/02/1989, appartenente alla serie Q/P, € 1.039,68.

Gli importi che l'intermediario ha promesso di rimborsare corrispondono effettivamente a quanto spettante al ricorrente, sia in relazione al BFP appartenente alla serie "P", sia in relazione ai BFP appartenenti alla serie "Q/P", avendo fatto applicazione del maggior rendimento previsto per l'originaria serie di appartenenza "P".

Pertanto, con riguardo a questi ultimi tre BFP, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS